

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2007

concernente la non iscrizione del tiodicarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2007) 2165]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/366/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 19 gennaio 2004.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.
- (2) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 ⁽²⁾ e (CE) n. 703/2001 ⁽³⁾ stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il tiodicarb figura in tale elenco.
- (3) Gli effetti del tiodicarb sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il tiodicarb lo Stato

- (4) Le relazioni di valutazione sono state esaminate con un processo *inter pares* dagli Stati membri e dall'EFSA, nell'ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentati alla Commissione il 14 dicembre 2005 sotto forma di conclusioni dell'EFSA sulla relazione *inter pares* della valutazione dei rischi per i pesticidi della sostanza attiva tiodicarb ⁽⁴⁾. Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimato il 14 luglio 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il tiodicarb.

- (5) Durante la valutazione di tale sostanza attiva sono stati identificati alcuni problemi. La valutazione dei rischi per l'uso insetticida indica un rischio acuto connesso con la dieta alimentare legato al consumo di uva da tavola per i bambini e al consumo di vino per gli adulti. Inoltre, la valutazione dei rischi per l'uso del tiodicarb come molluschicida mette in evidenza gravi lacune, in particolare per l'esposizione dell'operatore e la possibile contaminazione della falda freatica, quindi, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile concludere che il tiodicarb rispetti i criteri per essere inserito nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

- (6) La Commissione ha invitato il notificante a presentare le proprie osservazioni sui risultati dell'esame *inter pares* e a comunicare le proprie intenzioni di insistere o meno nel sostenere la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state attentamente considerate. Tuttavia, nonostante gli argomenti proposti, i precedenti problemi restano irrisolti e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni di esperti dell'EFSA non hanno dimostrato che, nel rispetto delle condizioni di impiego proposto, i prodotti fitosanitari contenenti tiodicarb possono soddisfare in generale le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106, 24.4.2007, pag. 34).

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

⁽³⁾ GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ EFSA Scientific Report (2005) 55, 1-76, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of Thiodicarb.

(7) Il tiodicarb non può essere pertanto iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8) Devono essere adottate misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti tiodicarb siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9) Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti tiodicarb non deve superare i dodici mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

(10) La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente, in merito alla sostanza attiva in questione, qualsiasi azione nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e di utilizzare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive ⁽¹⁾.

(11) La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta d'iscrizione del tiodicarb nell'allegato 1.

(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il tiodicarb non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tiodicarb siano revocate entro il 25 novembre 2007;
- b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tiodicarb a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere al più tardi il 25 novembre 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5).